

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 13/01/2022

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere cointestatario con pari facoltà di rimborso di cinque buoni fruttiferi postali ordinari, di cui un buono emesso su modulo della serie "O" (n. ***116), sottoscritto il 09.07.1986 per l'importo di lire 250.000, e quattro buoni emessi su moduli della serie "P", di cui due (n. ***597 e n. ***598) sottoscritti il 09.07.1986 per l'importo di lire 1.000.000 cadauno e due (n. ***491 e n. ***492) emessi il 12.08.1986 per l'importo di lire 500.000,00 cadauno.

Lamenta di avere ottenuto in sede di rimborso un importo inferiore rispetto a quello spettante sulla base delle condizioni riportate a tergo dei titoli. In particolare, quanto al buono n. ***116, precisa che tale buono presenterebbe nella parte frontale due timbri recanti la dicitura "P" e "Serie Q/P", mentre nella parte posteriore l'unico timbro "visibile" riguarderebbe la "Serie P/O", "essendo l'altro timbro sovrapposto illeggibile". Sostiene che tale titolo sarebbe stato "convertito erroneamente" in Serie "Q", escludendo il D.M. del 13.06.1986 la possibilità di utilizzare i moduli della serie "O" per emettere buoni della serie "Q". Richiama al riguardo la circolare del 30.05.1986 con cui l'intermediario avrebbe comunicato ai propri uffici di annullare e inviare alla ragioneria provinciale i moduli sui quali fosse stato già apposto il timbro "serie P/O".

Con riferimento ai buoni fruttiferi emessi su moduli della serie "P" (nn. ***597, ***598, ***491 e ***492), evidenzia che tali buoni sarebbero stati "parzialmente convertiti" in serie "Q" con l'apposizione sul fronte della dicitura "Serie Q/P" in basso a destra e, sul retro, di un timbro "impercettibile" recante i tassi di interesse della serie "Q" dal 1° al 20° anno.



Rileva, in ogni caso, che per tutti i buoni oggetto di ricorso nessuna modifica sarebbe stata apportata relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, così ingenerando un legittimo affidamento ex art. 47 Cost. in ordine all'applicabilità dei rendimenti originari.

Ricordando la natura dei buoni fruttiferi postali quali titoli di legittimazione e richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., SS. UU., n. 13979 del 2007) e dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 5674 del 2013 e n. 6142 del 2020), afferma che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore sarebbe destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Ritiene "indubbio" che l'unica possibilità di eterointegrazione contrattuale dei buoni ex art. 1339 c.c. e art. 173 cod. postale riguarderebbe l'emanazione di provvedimenti pubblicitari successivi alla sottoscrizione dei titoli (cita, sul punto, la sent. n. 26/20 della Corte Cost.). Sostiene, peraltro, che la giurisprudenza di merito citata dalla resistente sarebbe stata "indotta in errore" da una "falsa applicazione" della sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite, che avrebbe affrontato il diverso caso della modifica dei rendimenti sopravvenuta all'emissione dei titoli. Tanto premesso, con riferimento al buono fruttifero n. ***116, chiede in via principale il rimborso del buono secondo le condizioni stampate a tergo per l'intero periodo di detenzione. In subordine, domanda il riconoscimento per il primo ventennio degli interessi della serie "P" "in forza dell'unico timbro leggibile apposto a tergo" e, quanto all'ultimo decennio, degli originari rendimenti della serie "O". In via ulteriormente subordinata, chiede il riconoscimento, per il solo periodo dal 21° al 30° anno, delle originarie condizioni riportate sul titolo. Quanto ai buoni fruttiferi nn. ***597, ***598, ***491 e ***492, chiede il riconoscimento dei rendimenti originari per il periodo dal 21° al 30° anno. Domanda, infine, gli interessi legali e l'importo di € 270,00 per spese legali e di "iscrizione ricorso".

L'intermediario, costituitosi, eccepisce anzitutto l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro, considerata la data di emissione dei buoni fruttiferi sottoscritti dal ricorrente, successiva antecedente al 1° gennaio 2009. Al riguardo, richiama la decisione n. 7097 del 2020 del Collegio di Bologna, secondo la quale occorrerebbe guardare al petitum al fine di verificare se la controversia attiene ad un vizio genetico o agli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, riconoscendo la competenza dell'Arbitro solo in quest'ultima ipotesi. Eccepisce anche l'incompetenza per materia dell'Arbitro, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Quanto al merito, afferma di avere utilizzato, per l'emissione dei buoni fruttiferi appartenenti alla serie "Q", i moduli cartacei della precedente serie "P" e di avere apposto, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione di quelli applicabili alla serie "P". Dichiara di avere correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di avere dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno. Evidenzia che la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente, il quale pretenderebbe che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni, non sarebbe contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali, ponendosi in contrasto con il principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. A tale proposito cita la sentenza n. 10105 del 7 novembre 2019 del Tribunale di Milano, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolverebbe pienamente la funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass.



SS.UU. n. 3963/19). Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio operato, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, avrebbe qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza n. 13979 del 2007 della Cassazione, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione sul quale, tuttavia, non era stato apposto alcun timbro.

Rileva infine che la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM del 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicherebbero sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

Chiede pertanto all'Arbitro di dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, di rigettarlo perché infondato, "con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".

In sede di repliche, il ricorrente contesta anzitutto le eccezioni preliminari dell'intermediario, affermando la competenza dell'Arbitro sia *ratione temporis*, sia per materia.

Nel merito, ribadisce che l'intermediario non avrebbe provveduto a incorporare sui buoni fruttiferi oggetto di ricorso le modifiche previste dal D.M. Tesoro 13.06.1986. Esclude che la pubblicazione del D.M. in Gazzetta Ufficiale possa "incidere sulla misura dei rendimenti indicati in un contratto predisposto unilateralmente dall'ente emittente e stipulato dopo la pubblicazione stessa, senza però incorporare nei buoni le modifiche introdotte antecedentemente alla sottoscrizione". Contesta il riferimento alla nota del M.E.F. del 15.02.2018, quale fonte della legittimità dell'operato della resistente, essendo tale nota in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con l'orientamento dell'Arbitro. Evidenzia la portata generale dei principi enunciati nella sentenza n. 13979 del 2007, secondo cui il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Quanto alle spese legali, fa presente che la resistente ha riscontrato il reclamo "a mezzo sms sulla sim del ricorrente, violando la normativa privacy ed ignorando il domicilio eletto anche in forza di procura allegata al reclamo, con un format stereotipato slegato dalle specifiche doglianze del risparmiatore". Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di 5 buoni fruttiferi postali sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986.

In via preliminare, il Collegio rileva che non meritano di essere accolte le eccezioni di inammissibilità formulate da parte resistente. In particolare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, rilevando che i buoni oggetto di lite sarebbero stati sottoscritti prima del 2009, e per materia, data la natura di prodotto finanziario degli stessi.

Sull'incompetenza temporale, il Collegio richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, che esclude la riferibilità delle contestazioni sui rendimenti dei buoni fruttiferi alla fase di formazione del consenso, negando pertanto che possano riguardare eventuali vizi genetici



dei titoli. Secondo la posizione condivisa dai Collegi, infatti, dette contestazioni attengono all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui titoli e alla conseguente individuazione dei diritti del cliente in termini di rendimenti maturati (ex multis, Collegio di Milano, decisione n. 478 del 2014). È pertanto al momento della liquidazione del titolo che deve aversi riguardo al fine di stabilire la sussistenza della competenza dell'ABF.

Quanto alla supposta estraneità della controversia alla competenza per materia, il Collegio osserva che il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è qualificabile quale deposito bancario e che il rilascio degli stessi rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 DPR, 14 marzo 2001, n.144. Non v'è alcun dubbio, perciò, sulla esistenza della competenza per materia dell'Arbitro sotto il profilo sia soggettivo e sia oggettivo, tenuto conto di quanto previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" (Cfr., decisione Collegio di Coordinamento n. 5673 del 2013).

Nel merito, osserva in via generale che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in peius dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni, "deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto" (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato" (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento ai buoni sottoscritti dal ricorrente non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. In questi casi, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, deve riconoscersi la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli, purché risultino apposte le informazioni della nuova serie di appartenenza anche se rilasciate dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr., Collegio Roma, decisione n. 12038 del 2018 e Collegio Milano, decisione n. 14992 del 2018). Ciò, in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali modificativi dei rendimenti dei buoni fruttiferi e istitutivi di nuove serie.



Quanto al buono n. ***116, rilasciato su un modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P", i decreti di riferimento sono il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984 (secondo il cui art. 5 "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi") e il D.M. 13 giugno 1986 (il cui art. 5 prevede a sua volta che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi").

Il Collegio osserva che, per i primi 20 anni di vita dei buoni, parte resistente ha agito conformemente a quanto previsto dai menzionati decreti, apponendo i timbri riportanti i nuovi rendimenti per i primi 20. Né a tale conclusione si oppone la scarsa leggibilità degli stessi. Sebbene non pienamente leggibili, infatti, già soltanto la relativa apposizione esclude la maturazione di un legittimo affidamento in ordine alla applicazione dei tassi originari. Tanto premesso, rileva che tali timbri nulla dispongono con riguardo al rendimento degli ultimi 10 anni. In questi casi, secondo l'orientamento dell'Arbitro, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente, atteso che la circostanza che il timbro apposto sul buono e indicante i nuovi rendimenti introdotti riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare un legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (Coll. Bari, decisione n. 1063 del 2019; Coll. Milano, decisione n. 2058 del 2019). Tale posizione è stata di recente ribadita dal Collegio di Coordinamento, il quale, nel sottolineare che la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 3963 del 2019, "lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione" con riferimento ai buoni sottoscritti dai clienti prima della modifica dei tassi a opera dei decreti ministeriali, osserva che, per quelli emessi successivamente, la stessa imposizione dell'obbligo in capo agli intermediari di apporre su vecchi moduli le timbrature dei nuovi tassi testimonia di "come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale". In questa prospettiva, pertanto, "diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo ibrido" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020). In linea con l'orientamento dell'Arbitro, dunque, questo Collegio reputa che le richieste del ricorrente in relazione al buono appartenenti alla serie Q/P, rilasciato su modulo della serie O, meritino di essere accolte soltanto parzialmente e che lo stesso abbia diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017). La quantificazione del dovuto è rimessa all'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Va invece accolta la richiesta di rimborso dei buoni della serie Q/P, rilasciati su modulo P (nn. ***597, ***598, ***491 e ***492), riguardante il terzo decennio. Rispetto a essi, il Collegio osserva che il decreto di riferimento è il già citato D.M. 13 giugno 1986 e che l'intermediario ha agito in conformità ai menzionati D.M. apponendo sui buoni i tassi di rendimento della nuova serie per i primi 20 anni. Anche per questi buoni, tuttavia, la timbratura nulla dispone per gli ultimi dieci anni. Il Collegio reputa pertanto che il ricorrente abbia diritto di vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. La quantificazione del dovuto è rimessa all'intermediario.

Il ricorrente chiede, infine, la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta tenuto conto della parziale soccombenza e, comunque, della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21 al 30 anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Il tutto oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI